



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07467 DEL DEP. DORI
(res. n. 638 del 01 aprile 2026)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante richiama alcuni profili critici connessi all'entrata in vigore della riforma del GIP collegiale e sollecita una valutazione circa l'opportunità di un differimento della relativa efficacia, nelle more del pieno adeguamento delle risorse umane ed economiche degli uffici giudiziari interessati.

Preliminarmente, appare opportuno ricordare che con la legge 9 agosto 2024, n. 114, sono state introdotte rilevanti innovazioni sul piano ordinamentale e processuale, tra cui, in particolare, la previsione della decisione collegiale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nel corso delle indagini preliminari.

Tale intervento normativo si colloca all'interno di un più ampio percorso di rafforzamento delle garanzie e di tutela dei diritti fondamentali della persona, anticipando, già nella fase delle indagini preliminari, il modello collegiale per l'adozione della più incisiva tra le misure cautelari personali.

La medesima disciplina ha, peraltro, previsto un differimento dell'applicazione delle nuove disposizioni, stabilendo un termine di due anni dall'entrata in vigore della

legge, proprio al fine di consentire un ordinato e progressivo adeguamento organizzativo degli uffici giudiziari coinvolti.

In questa prospettiva, il legislatore ha altresì introdotto specifici strumenti organizzativi, tra cui il potenziamento delle tabelle infradistrettuali, finalizzati a rendere concretamente possibile la costituzione dei collegi anche nei contesti caratterizzati da più limitate risorse interne, nel pieno rispetto delle esigenze di funzionalità degli uffici e delle regole in materia di incompatibilità dei magistrati.

Parallelamente, sono state previste misure di rafforzamento degli organici della magistratura, tra cui l'incremento di 250 unità del ruolo organico da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con la conseguente autorizzazione a bandire, già nel corso dell'anno 2024 e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento. In attuazione di tale scelta, con decreto ministeriale 10 dicembre 2024 e con decreto ministeriale 22 ottobre 2025 sono stati banditi due concorsi per il reclutamento di complessivi 750 magistrati.

Ciò posto, sulla base del quadro normativo richiamato e nel solco di una leale e fattiva collaborazione istituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Amministrazione è attualmente impegnata nella definizione di un progetto organico di distribuzione delle nuove risorse, fondato su un'analisi comparativa dei fabbisogni, che sarà sottoposto al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza.

È del tutto evidente, infatti, che l'incremento di organico dei tribunali disposto con il decreto di modifica della pianta organica resta condizionato, quanto all'effettiva destinazione alle sezioni o agli uffici G.I.P./G.U.P., alle ulteriori autonome determinazioni del Consiglio superiore della magistratura in sede di definizione dell'organizzazione tabellare degli uffici giudicanti.

Inoltre, al fine di sostenere in modo effettivo la collegialità anche nei tribunali di minori dimensioni, il Dicastero intende conseguire entro la fine dell'anno il

completamento dell'organico della magistratura in servizio, quale passaggio essenziale per assicurare piena funzionalità alla riforma.

Nelle more, l'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante *“Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”*, ha differito al 28 febbraio 2027 il termine di entrata in vigore della disciplina delle funzioni collegiali del giudice per le indagini preliminari recata dalla legge n. 114 del 2024, in luogo del termine originariamente fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Tale proroga si è resa necessaria per consentire il completamento delle indispensabili attività organizzative e delle procedure di copertura degli organici, anche alla luce delle ricadute che la riforma determina sulle dotazioni di personale dei tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello.

In conclusione, emerge con chiarezza come questa Amministrazione abbia affrontato con responsabilità e determinazione il percorso di attuazione della riforma, adottando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ogni misura utile a garantire un rafforzamento strutturale ed equilibrato degli uffici giudiziari sull'intero territorio nazionale, nella consapevolezza che efficienza organizzativa e tutela delle garanzie rappresentano obiettivi tra loro inscindibili.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)